CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1258 c.o.m.

Ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni

I corsi di istruzione, gli esperimenti e i titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, in relazione al grado sono i seguenti:

a) maggiore e capitano: corso di aggiornamento per comandante di battaglione o gruppo; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di battaglione o gruppo, dopo il corso in periodo di esercitazioni;

b) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni; 3 mesi di esperimento pratico presso un comando di compagnia, squadrone o batteria, dopo il corso, in periodo di esercitazioni;

c) sottotenente: corso di aggiornamento per ufficiali subalterni ovvero compimento del 4° anno dalla data di ammissione al corso allievi ufficiali di complemento. I periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado sono i seguenti:

a) maggiore: 1 anno di servizio di cui 6 mesi di comando di battaglione o gruppo o comando equipollente;

b) capitano: un anno di comando di compagnia, squadrone o comando equipollente;

c) tenente e sottotenente: un anno di comando di plotone o di sezione o comando equipollente. Per gli incarichi equipollenti, in cui possono essere validamente compiuti i periodi minimi di comando, valgono quelli determinati per gli ufficiali in servizio permanente.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, non più in vigore dal 7 luglio 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare

Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	VII — Avanzamento
Capo	XII — Avanzamento degli ufficiali in congedo
Sezione	IV — Requisiti speciali per l'avanzamento degli ufficiali di complemento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-1258-ufficiali-delle-armi-di-fanteria-cavalleria-artiglieria-genio-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it